

COVID-19

A 3D rendering of a COVID-19 virus particle, showing a spherical structure with red and grey components.

**Misure straordinarie
a favore dei Soci e dei loro beneficiari
(Delibere del CdA del 22 aprile 2020 e 11 novembre 2020)**

TUTELE A FAVORE DEI SOCI E BENEFICIARI AFFETTI DA COVID-19

- *Terapie fisiche* pag. 3
- *Visite mediche specialistiche* pag. 4
- *Esami di laboratorio* pag. 5
- *Accertamenti Diagnostici* pag. 6
- *Apparecchi nebulizzatori* pag. 7
- *Rimborso quota associativa soci pensionati* pag. 8

TUTELE A FAVORE DI TUTTI I SOCI E BENEFICIARI

- *Visite mediche specialistiche e ostetrico-ginecologiche in gravidanza* pag. 9
- *Esami di laboratorio* pag. 10
- *Accertamenti Diagnostici* pag. 11
- *Interventi chirurgici* pag. 12
- *Vaccinazione antinfluenzale* pag. 13
- *Psicoterapia* pag. 14
- *Disturbo Specifico dell'Apprendimento* pag. 15
- *Proroga della validità della certificazione medica* pag. 16

TERAPIE FISICHE

- La percentuale del rimborso sulla spesa sostenuta è l' 80% (**scad. 31/12/2021**)
- Il massimale di rimborso previsto è di 20,00 € per le sedute individuali e 10,00 € per le sedute collettive
- Non esiste un limite massimo di sedute previste (**scad. 31/12/2021**)
- La prescrizione delle terapie fisiche può essere fatta anche dal medico di base (**scad. 31/12/2021**)
- Le figure professionali che possono fatturare le prestazioni sono indicate all'art. 36, commi 3 e 4, del TUA
- La certificazione della patologia Covid-19 deve essere presentata con la richiesta di rimborso (**scad. 31/12/2021**)

VISITE MEDICHE SPECIALISTICHE

- Il n.ro delle visite mediche ambulatoriali o domiciliari rimborsabili senza autorizzazione nell'anno solare viene incrementato da 4 a 8 (**scad. 31/12/2021**)
- Il massimale di rimborso previsto per ciascuna visita specialistica è di 75,00 € per quelle ambulatoriali e 80,00 € per quelle domiciliari
- Le figure professionali che possono effettuare le visite specialistiche sono indicate all'art. 34, comma 8, del TUA
- La certificazione della patologia Covid-19 deve essere presentata con la richiesta di rimborso (**scad. 31/12/2021**)

ESAMI DI LABORATORIO

- La percentuale del rimborso sulla spesa sostenuta è l' 80% (**scad. 31/12/2021**)
- Il contributo massimo erogabile ogni 12 mesi (plafond) è incrementato da 350,00 € a 700,00 € (**scad. 31/12/2021**)
- E' indispensabile la prescrizione medica che può essere fatta anche dal medico di base (**scad. 31/12/2021**)
- Le figure professionali che possono fatturare le prestazioni sono indicate all'art. 36, commi 3 e 4, del TUA
- La certificazione della patologia Covid-19 deve essere presentata con la richiesta di rimborso (**scad. 31/12/2021**)

ACCERTAMENTI DIAGNOSTICI

- La percentuale del rimborso sulla spesa sostenuta è l' **80%** per la radiografia e la TC del torace (**scad. 31/12/2021**)
- Il contributo massimo erogabile è pari a 100,00 € per la radiografia al torace e 400, 00 € per la TC del torace (articolo 29 – Tabella C del TUA)
- E' indispensabile la prescrizione medica che può essere fatta anche dal medico di base (**scad. 31/12/2021**)
- La certificazione della patologia Covid-19 deve essere presentata con la richiesta di rimborso (**scad. 31/12/2021**)

APPARECCHI NEBULIZZATORI

- L'acquisto viene esteso alle persone affette da Covid-19 (**scad. 31/12/2021**)
- La percentuale del rimborso sulla spesa sostenuta è il 75%
- Il massimale di rimborso previsto è di 60,00 € ogni 12 mesi (temporizzazione mobile – cfr. art. 15 del TUA)
- E' indispensabile la prescrizione medica che può essere fatta anche dal medico di base (**scad. 31/12/2021**)
- E' necessaria la preventiva autorizzazione della Linea Sanitaria
- La certificazione della patologia Covid-19 deve essere presentata con la richiesta di rimborso (**scad. 31/12/2021**)

RIMBORSO QUOTA ASSOCIATIVA SOCI PENSIONATI

- Per i soci pensionati affetti da Covid 19 con ricovero certificato dalla competente struttura sanitaria, è previsto il rimborso della quota annuale versata per l'iscrizione. La quota da rimborsare corrisponde all'anno di inizio del ricovero (anno 2020 oppure 2021) (**scad. 31/12/2021**)

VISITE MEDICHE SPECIALISTICHE E OSTETRICO-GINECOLOGICHE IN GRAVIDANZA

- Il n. delle visite mediche ambulatoriali o domiciliari rimborsabili senza autorizzazione nell'anno solare viene incrementato da 4 a 6 (**scad. 31/12/2021**)
- Il numero delle visite ostetrico-ginecologiche nel periodo di gravidanza viene incrementato da 6 a 8 (**scad. 31/12/2021**)
- I contributi previsti sono pari a 75,00 € per ciascuna visita ambulatoriale e 80,00 € per quella domiciliare
- Le figure professionali che possono effettuare le visite specialistiche sono indicate all'art. 34, comma 8, del TUA

ESAMI DI LABORATORIO

- La percentuale del rimborso sulla spesa sostenuta è il 65% (**scad. 31/12/2021**)
- Il contributo massimo erogabile ogni 12 mesi (plafond) è incrementato da 350,00 € a 500,00 € (**scad. 31/12/2021**)
- E' indispensabile la prescrizione medica che può essere fatta anche dal medico di base (**scad. 31/12/2021**)
- I tamponi molecolari, i tamponi antigenici e i test sierologici effettuati **con prescrizione medica** sono rimborsati al **100%** della spesa sostenuta entro il limite di plafond sopra indicato (**scad. 30/06/2021**)
- Per massimo n. 2 tamponi molecolari e/o antigenici effettuati **senza prescrizione medica** è previsto il rimborso al **65%** della spesa sostenuta entro il limite di plafond sopra indicato (**scad. 30/06/2021**)

ACCERTAMENTI DIAGNOSTICI

- Restano invariate le indicazioni normative ed i contributi previsti agli artt. 16 e 29 del TUA
- Sono rimborsabili le fatture emesse da personale infermieristico o tecnico per l'effettuazione di esami diagnostici a domicilio. La prestazione professionale viene inclusa nel costo totale dell'esame diagnostico e verrà rimborsata secondo i limiti di contributo previsti per l'esame stesso **(scad. 31/12/2021)**
- Sono rimborsabili le prestazioni Holter pressorio, Holter cardiaco, ECG e Spirometria effettuate presso le farmacie **(scad. 31/12/2021)**

INTERVENTI CHIRURGICI IN REGIME PRIVATO

- La percentuale del rimborso sulla spesa sostenuta è pari al 65% (**scad. 31/12/2021**)
 - Definizione di un elenco per classi degli interventi chirurgici (*) per determinare il contributo massimo erogabile: (**scad. 31/12/2021**)
 - ❑ Classe 1: contributo del 65% della spesa fino ad un massimo di 150,00 euro (Asportazione ambulatoriale per la quale non è necessaria la valutazione della Linea Sanitaria – Art. 29 - Tabella c)
 - ❑ Classe 2: contributo del 65% della spesa fino ad un massimo di 500,00 euro
 - ❑ Classe 3: contributo del 65% della spesa fino ad un massimo di 1.500,00 euro
 - ❑ Classe 4: contributo del 65% della spesa fino ad un massimo di 6.500,00 euro.
 - Abolizione del riferimento al numero delle notti di permanenza presso la struttura di ricovero (**scad. 31/12/2021**)
 - La Linea Sanitaria autorizza i contributi delle Classi 2, 3 e 4, previa valutazione di competenza
 - Resta invariato il contributo per il comfort alberghiero che viene riconosciuto per tutti gli interventi che comportano il pernottamento presso la struttura di ricovero
- (*) **L'elenco degli interventi chirurgici appartenenti a ciascuna classe è riportato nell'Allegato C del TUA**

VACCINAZIONE ANTINFLUENZALE

- La percentuale del rimborso sulla spesa sostenuta è pari al 100% per l'acquisto del vaccino antinfluenzale
- Il vaccino è rimborsabile una sola volta in tutto il periodo vaccinale **(dal 01/10/2020 al 31/01/2021)**
- Non è rimborsabile l'eventuale costo sostenuto per la somministrazione
- Non è necessaria la prescrizione medica

PSICOTERAPIA

- E' previsto un ciclo di 10 sedute di psicoterapia da eseguire anche con la prescrizione del medico di base (**scad. 31/12/2021**)
- La percentuale del rimborso sulla spesa sostenuta per ogni seduta è pari al 75% fino ad un massimo di 35,00 €
- Le figure professionali che possono eseguire le prestazioni sono indicate all'art. 39, comma 2, del TUA (linea del TUA) rimangono invariati.
- È necessaria la preventiva autorizzazione della Linea Sanitaria

DISTURBO SPECIFICO DELL'APPRENDIMENTO (DSA)

- Il rinnovo delle autorizzazioni sarà concesso senza la necessità di presentare una nuova certificazione (**scad. 31/12/2021**)
- Per i nuovi percorsi terapeutici la Linea Sanitaria effettuerà le necessarie valutazioni tenendo conto delle difficoltà derivanti dal periodo di emergenza sanitaria (**scad. 31/12/2021**)
- I limiti tariffari (75% della spesa sostenuta per ogni seduta fino a massimo 25,00 euro) e le figure professionali che possono eseguire tali terapie (articolo 47 comma 2 del TUA) rimangono invariati.
- La Linea Sanitaria concederà un primo ciclo per le terapie fruibili entro il 31 dicembre 2021. Dopo tale data le autorizzazioni saranno integrate secondo il piano terapeutico definito dal professionista della struttura pubblica come indicato al comma 2 dell'articolo 47 del TUA.

PROROGA DELLA VALIDITA' DELLA CERTIFICAZIONE MEDICA

- La validità della certificazione medica prevista dalla normativa viene differita di sei mesi rispetto al periodo specificatamente indicato nel presente Testo Unico per ogni tipologia di prestazione (**scad. 31/12/2021**)